

# Minori giustizia



Rivista interdisciplinare  
di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali  
sulla relazione fra minorenni e giustizia

Promossa dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

## le voci delle bambine e dei bambini nella vita quotidiana

- Le voci dei bambini tra equivoci, imbarazzi e dilemmi
- La multivocalità familiare nelle scelte della quotidianità
- La sofferenza delle stigmatizzazioni
- Bambini a scuola tra istruzione ed educazione
- La classe: partecipazione attiva, microcosmo e mondo aperto
- L'individualizzazione dei percorsi religiosi
- L'ascolto dei bambini nei contesti giudiziari
- Adolescenti in comunità e in "messa alla prova"
- La valutazione delle esperienze di advocacy
- Le competenze in tema di salute e di informazione
- I bambini nelle convenzioni internazionali
- Incostituzionale la mediazione obbligatoria
- Genitori omosessuali che adottano?

## *II. Il diritto dei minori alla bigenitorialità*

di *Rosalinda Cassibba, Maria Benedetta Saponaro\**

Il paradigma che ha sempre dominato la visione del bambino è quello della cura, in ragione della condizione di dipendenza che lo lega all'adulto. È una situazione di dipendenza peculiare perché transitoria per natura. I diritti dei minori, in considerazione degli obblighi cui sono correlati e senza i quali, in molti casi, non potrebbero essere esercitati, sono diritti atipici o diritti funzionali. Si veda per esempio il diritto all'educazione. Il minore non può esercitarlo se i genitori non adempiono al corrispettivo obbligo. La teoria della Nussbam sui diritti umani come capacità potenziali combinate trova nel caso dei minori felice applicazione, in quanto i loro diritti sono di fatto diritti monchi: sono teorizzati in virtù di una presunta idealità di bambino e immaginate necessità; si realizzano attraverso l'adempimento del rispettivo obbligo da parte dei terzi.

Il Documento psicoforense che presentiamo sugli ostacoli alla bigenitorialità e sul loro superamento possiede tale cornice culturale. Il diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero il diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, necessita per realizzarsi della collaborazione di entrambi i genitori.

La separazione o il divorzio dei coniugi, pur sancendo la crisi della "coppia coniugale", non dovrebbe avere ripercussioni sulla "coppia genitoriale"; ogni bambino, infatti, ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche in presenza di un evento interruttivo del rapporto di coniugio, salvo che non esistano motivi che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Non di rado, tuttavia, la crisi della "coppia coniugale" risulta essere associata all'insorgere di un "conflitto genitoriale" che può rendere il contesto familiare un ambiente ostile e pericoloso per l'integrità fisica e psichica di coloro che ne fanno parte, e in particolare dei minori. La famiglia, in questi casi, cessa di funzionare come un sistema caratterizzato da vincoli di tipo affetti-

\* Università "Aldo Moro" di Bari.

vo a valenza positiva e, attraverso una gamma di comportamenti, più o meno mascherati, può mettere in atto un'azione destabilizzante nei confronti della personalità del minore e dei suoi processi di crescita.

Uno degli esiti della crisi coniugale mal gestita è quello che nel documento viene definito come "alienazione parentale", nel tentativo di affrontare la problematica non tanto come un disturbo psicologico dei figli a seguito del loro coinvolgimento diretto in separazioni altamente conflittuali quanto, piuttosto, come una difficoltà relazionale tra i membri della famiglia. Tale problematica vede, solitamente, uno dei due genitori attivare un programma di denigrazione dell'altro, attraverso una sorta di "lavaggio del cervello" sistematico che porta i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e a manifestare sentimenti di astio e di disprezzo in maniera continua e ingiustificata verso il genitore cosiddetto "alienato". Il genitore alienante, infatti, attraverso l'utilizzo di espressioni verbali denigratorie riferite all'altro genitore, unite a false accuse di trascuratezza, violenza e, in alcuni casi, anche di abusi sessuali, costruisce una realtà virtuale di terrore, che può generare nei figli sentimenti di paura, diffidenza e odio verso l'altro genitore. Tale processo di alienazione costituisce una sorta di compensazione per le frustrazioni che questi ritiene di aver subito durante l'esperienza coniugale, e che talvolta hanno dato corso alla separazione.

L'alienazione parentale trasforma la frustrazione da evento individuale del genitore alienante a esperienza condivisa con il figlio. Alleandosi col genitore "sofferente" i figli finiscono, così, per essere contagiati dalla sua visione e dai suoi sentimenti; conseguentemente, si assiste a un'inversione di ruoli che vede attribuire al figlio il ruolo di confidente, compagno, difensore, vendicatore. Iniziano, allora, ad interrompersi i rapporti col genitore alienato: il figlio non vuole più frequentarlo e, quando lo incontra, manifesta comportamenti aggressivi nei suoi confronti o sceglie la via del mutismo. In questo caso, il genitore alienante vede confermata dal figlio l'idea di un coniuge incapace e inadeguato, mentre il genitore alienato inizia a sentirsi impotente di fronte all'oppositività del figlio.

Da un punto di vista psicoforense, alcuni punti evidenziati dal documento ci sembrano di particolare rilevanza. Considerare come maltrattamento le condotte volte ad ostacolare il diritto del minore a rapportarsi in maniera significativa con entrambi i genitori e con le loro famiglie di origine significa riconoscere il danno che i comportamenti di manipolazione messi in atto da un genitore nei confronti del figlio possono produrre e, di conseguenza, la necessità di riconoscerli e di intervenire su di essi.

Come il documento sembra suggerire, il "fenomeno del bambino conteso e schierato" compromette significativamente il diritto alla bigenitorialità, indipendentemente dal fatto che si possa categorizzare tale condizione come sindrome di alienazione parentale o semplicemente come disturbo relazionale di alienazione parentale. Ciò che viene messo in rilievo è esclusivamente il nocuo, che da tale condizione prodotta per mano dell'adulto "alienante" direttamente o indirettamente rinviene al minore. Tale apparente cautela nel

procedere ad etichettamenti, realizza una tutela in senso forte, svincolandola dal riconoscimento di sindrome. Potremmo affermare, usando una terminologia di matrice bioetica, che prevale il principio di precauzione, per cui in presenza del "fenomeno del bambino conteso e schierato" è auspicabile porre in essere interventi mirati a ristabilire l'equilibrio relazionale tra i genitori e tra gli stessi e il minore.

Il giurista potrebbe cadere nella tentazione di ritenere che la soluzione giudiziaria dell'allontanamento dal genitore alienante possa essere il mezzo privilegiato per realizzare la massima tutela del minore. Questo, tuttavia, potrebbe non essere uno strumento ragionevole in quanto non ci consente di realizzare il bene giuridico tutelato dall'ordinamento, ovvero il sano sviluppo psicofisico del minore, che prevede come elemento imprescindibile l'equilibrata relazione genitoriale. L'affidamento condiviso, anche in presenza di alienazione parentale, resta, a nostro avviso, uno degli strumenti più idonei per garantire in senso sostanziale il diritto del minore alla bigenitorialità.

La giustizia minorile non è mai solo "giustizia", ma è sempre anche "cura", in ragione della naturale ambivalenza dello status del minore. Gli estensori del documento psicoforense sembrano rivendicare tale ruolo, sollecitando interventi mirati al caso concreto, che si rivolgano all'intero nucleo familiare e che mirino non solo ad inibire i comportamenti lesivi del genitore alienante, ma soprattutto a costruire o ricostruire relazioni equilibrate e costruttive tra tutti i membri del nucleo parentale.

Il riconoscimento della "alienazione parentale" come difficoltà relazionale tra i membri della famiglia implica la necessità di valutare il "racconto" dei suoi componenti cercando di capire in che misura, e con quali modalità, ciascuno di essi contribuisce all'esito indagato.

Uno degli indicatori che può orientare gli operatori coinvolti nella valutazione (psicologi, giudici, avvocati, assistenti sociali) è proprio quello del rifiuto immotivato e persistente di un genitore da parte del figlio, così come viene suggerito dal documento. Anche un semplice colloquio, in questi casi, può mettere in evidenza la discrepanza tra il rifiuto netto e deciso manifestato nei confronti di uno dei genitori e la mancanza di motivazioni profonde ed emotivamente congruenti a supporto di tale rifiuto.

Il fenomeno diventa ancora più evidente qualora si abbia la possibilità di osservare il minore in presenza di entrambi i genitori (situazione possibile, per esempio, in una consulenza tecnica d'ufficio), ancora di più se nel suo contesto di vita quotidiana. L'osservazione contestuale di tutto il nucleo familiare, pur non essendo obbligatoria in una consulenza, costituisce una preziosa opportunità di accertamento diretto delle dinamiche di alienazione presunte. Non di rado, per esempio, in tali situazioni il minore può manifestare comportamenti denigratori e ostili nei confronti del genitore alienato – del tutto ingiustificati all'occhio dell'osservatore esterno – sotto lo sguardo indifferente se non compiaciuto del genitore alienante.

Quanto osservato in maniera diretta circa le dinamiche familiari esistenti e le modalità tipiche di risposta di ciascuno dei componenti può essere utilizzato anche nel corso dei colloqui previsti dalla consulenza tecnica, per offrire un feedback sui ruoli impersonati in maniera più o meno consapevole. Inevitabilmente, in questo caso, l'accertamento diventa, per la famiglia, un'occasione di presa di coscienza della complessità e criticità delle dinamiche che caratterizzano il nucleo e di comprensione della necessità di un intervento che coinvolga necessariamente tutti i suoi membri. Possiamo azzardare che solo la consulenza tecnica intesa in questa specifica accezione realizza la finalità ultima della legge, nella parte in cui individua un diritto alla bigenitorialità in capo al minore, in quanto all'atto stesso dell'accertamento delle dinamiche, essendo presente tutto il nucleo familiare, si pongono le basi per ridefinire la relazione genitoriale.

Riteniamo che nei casi di alienazione parentale la consulenza tecnica di ufficio possa configurarsi come uno strumento privilegiato anche per suggerire, alla luce delle valutazioni effettuate, possibili interventi e provvedimenti volti alla tutela del minore, come auspicato dal documento. Tali interventi potranno variare sulla base della gravità della situazione, ma coinvolgeranno necessariamente tutti i membri della famiglia. Nel caso, per esempio, di alienazione parentale lieve, potrà essere sufficiente assicurare il genitore alienato sulla possibilità di poter continuare a vedere il figlio e aiutarlo a capire che l'ostilità è una sceneggiata in favore del genitore alienante, spesso affidatario, per paura di inimicarselo.

Nel caso in cui, invece, il figlio si rifiuti categoricamente di incontrare il genitore, di grande utilità può risultare il ricorso agli incontri protetti; tale scelta nasce non tanto dalla necessità di "proteggere" il figlio dai presunti maltrattamenti del genitore quanto, piuttosto, dalla possibilità di potersi avvalere della presenza di personale preparato e specializzato, di solito uno psicologo, al quale viene affidato il compito di ristabilire il legame interrotto col genitore non affidatario.

Gli interventi psicoterapici rivolti ai figli dovrebbero essere finalizzati ad una loro "deprogrammazione", puntando sulla possibilità di far sperimentare loro, in una frequentazione priva di ostacoli e influenzamenti del genitore alienante, che il genitore alienato non è così disprezzabile o pericoloso come pensano. Nello stesso tempo, occorrerà intervenire anche sul genitore alienato, spesso alquanto confuso a proposito di cosa stia accadendo, e incapace di gestire il rapporto coi figli. Offrirgli informazioni e spiegazioni sul meccanismo della alienazione parentale lo aiuterà a meglio orientare le sue reazioni nei confronti delle ostilità dei figli. Il genitore alienato ha bisogno, innanzitutto, di essere assicurato rispetto alla paura di non essere più amato dai figli; allo stesso tempo, deve essere incoraggiato a "tener duro", e a non prendere seriamente le svalutazioni dei figli.

Se la manipolazione da parte di un genitore viene bloccata in tempo, è possibile evitare che possa cronicizzarsi e che richieda, in seguito, interventi con

atti di forza coattivi per ristabilire i contatti interrotti (in assenza di motivi validi) con uno dei due genitori. Qualora ciò fosse necessario, non si dovrebbe esitare a trasferire l'affidamento e la residenza del figlio nella casa dell'altro genitore, o se l'affidamento lo ha già il genitore alienato, allontanare il genitore alienante.

DOCUMENTO PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI  
AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ E SUL LORO SUPERAMENTO\*

1. La legislazione italiana in ossequio alla Costituzione italiana, alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo pone a fondamento dei rapporti familiari la bigenitorialità, ovvero il diritto dei minori a rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con i propri genitori e con le rispettive famiglie di origine.

2. Le condotte volte ad ostacolare l'esercizio di tale diritto risultano pertanto censurabili e possono a volte configurare un maltrattamento.

3. Capita talora che, per il prevalere di dinamiche di coppia particolarmente disfunzionali, il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato trasmetta al figlio stesso l'ostilità verso l'altro genitore.

4. Ciò può avvenire per via indiretta (il bambino si appropria delle reazioni emotive del genitore) oppure diretta (il genitore trasmette attivamente al bambino i propri giudizi o gli fornisce informazioni parziali o distorte).

5. Il fenomeno del bambino conteso e "schierato" a difesa di un genitore contro l'altro risulta, purtroppo, molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un'alta conflittualità in cui i partner, anche a causa delle loro caratteristiche di personalità, non riescono ad elaborare in modo evolutivo e riflessivo l'evento separativo.

6. Tale condizione è stata in un primo tempo denominata "Sindrome di Alienazione Genitoriale" nello stesso modo in cui si è parlato di "Sindrome del Bambino Maltrattato", per poi focalizzare l'attenzione sulle diverse manifestazioni del maltrattamento oltre che sui fattori di rischio e protettivi. Il fatto che il maltrattamento non costituisca una sindrome in senso proprio non significa che il maltrattamento non esista come fenomeno, potendo compromettere i potenziali di sviluppo psicosociale del minore coinvolto.

7. Le attuali riflessioni della comunità scientifica, basate su molteplici ricerche in ambito nazionale ed internazionale, non consentono di definire il bambino come "malato" solo in quanto influenzato negativamente da un genitore contro l'altro sino ad arrivare, nei casi più eclatanti, al rifiuto di ogni forma di rapporto.

8. Attualmente si ritiene che il termine più corretto per definire tale fenomeno sia "Alienazione Parentale" e non "Sindrome di Alienazione Genitoriale" sottolineando (nei casi di rifiuto non motivato) che non si tratta di una problematica individuale del figlio ma di una difficoltà relazionale tra i tre membri della famiglia: bambino, madre e padre, alla quale possono contribuire i membri della famiglia allargata. Anche

\* Secondo notizie date da Guglielmo Gulotta questo documento è stato stilato nell'ottobre 2012 e approvato dai firmatari con uno scambio di mail.

se in misura che può essere diversa come intenzioni, motivazioni e comportamenti, ognuno dei componenti il gruppo familiare fornisce il proprio personale contributo in misura variabile da caso a caso.

9. I segni di tale condizione sono il rifiuto ingiustificato e comunque talora solo parzialmente motivato da parte del figlio di frequentare uno dei due genitori (più spesso il padre ma non infrequentemente la madre) e/o il "voltafaccia" del figlio stesso, il quale prima della separazione era legato al genitore che successivamente non vuole più frequentare. Altro segnale è l'ingiustificato disprezzo non solo per un genitore ma per l'intera sua famiglia d'origine e/o ricostruita.

10. Si può discutere se a questo fenomeno sia opportuno dare un nome specifico; a questo proposito sembra che i manuali di classificazione di prossima uscita (Dsm V e Icd 11) siano orientati a farlo rientrare e definirlo all'interno della categoria dei "Disturbi relazionali".

11. Come per il maltrattamento, riteniamo che negare il fenomeno del rifiuto immotivato e persistente di un genitore significhi commettere un errore grossolano e fuorviante.

12. Le implicazioni psicosociali e giuridiche della violazione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti in tali situazioni giustifica la messa in atto di interventi e di provvedimenti psicosociali e giudiziari volti alla tutela dei diritti stessi, i quali varieranno di caso in caso a seconda dell'età del minore coinvolto, della sua capacità di autodeterminazione e delle responsabilità dei genitori e dei familiari coinvolti. D'altronde, in ambito giuridico l'attenzione alla particolarità di ogni singola situazione rappresenta un elemento fondamentale di rispetto dei componenti il nucleo familiare e soprattutto, nel caso specifico, di tutela dei diritti relazionali del minore.

*Iolanda Abate, Paola Antonelli, Renato Ariatti, Anna Balabio, Fabio Benatti, Linda Betti, Francesca Bianchi, Chiara Brillanti, Cristina Cabras, Giovanni Battista Camerini, Elisa Cantarutti, Daniela Carboni, Daniela Catullo, Adele Cavedon, Simona Chiari, Francesca Ciammarughi, Sara Codognotto, Serena Colaianni, Elena Consenti, Antonietta Curci, Ancilla Dal Medico, Michele D'Andreagiovanni, Rodolfo de Bernart, Luisella De Cataldo Neuburger, Rosanna Della Corte, Rubens De Nicola, Ida de Rénoche, Carlo Desole, Renzo Di Cori, Alessandro Fanuli, Valeria Giamundo, Guglielmo Gulotta, Moira Liberatore, Laura Lombardi, Giovanni Lopez, Tiziana Magro, Marisa Malagoli Togliatti, Maurizio Marasco, Barbara Maseroli, Aldo Mattucci, Isabella Merzagora Betsos, Marco Monzani, Daniela Pajardi, Patrizia Patrizi, Sara Pezzuolo, Cesare Piccinini, Luisa Puddu, Donatella Pulixi, Donatella Ragusa, Marco Ricci Messori, Severo Rosa, Lino Rossi, Ugo Sabatello, Laura Sancio, Luca Sammiceli, Giuseppe Sartori, Melania Scali, Gilda Scardacione, Luciana Silvestris, Magda Tura, Elena Varoli, Alfredo Verde, Matteo Villanova, Laura Volpini, Vittorio Volterra, Alberta Xodo, Georgia Zara*